

N. 2964

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore PAGLIARI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2017 Interpretazione autentica delle disposizioni relative all'applicazione dell'aliquota IVA relativa ai servizi globali affidati a cooperative sociali o consorzi di cooperative

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Si sta determinando una situazione di assoluta gravità nel cosiddetto terzo settore e riguardo ai relativi servizi ove resi da cooperative sociali e loro consorzi.

Questi servizi sono notoriamente assegnati tramite procedure competitive il cui oggetto è stabilito unilateralmente, dalle amministrazioni appaltanti che bandiscono il servizio, come prestazione unica e globale, costituita da più prestazioni coordinate ed inscindibili funzionali all'adempimento dell'obbligazione di risultato prevista dalle convenzioni, cioè la complessiva prestazione socio-sanitaria, socioassistenziale o educativa resa in favore di soggetti deboli o svantaggiati.

Il Ministero e già intervenuto sul tema, con la risposta resa in Commissione finanze in evasione all'interrogazione parlamentare n. 3-03879 del 20 luglio scorso.

In tale risposta ha riconosciuto, proprio nel presente ambito, che, ai fini IVA, sussiste accessorietà delle varie prestazioni rese dal, o per conto del, medesimo soggetto «laddove vi sia un'operazione principale, cui collegarsi, al fine di integrarla, completarla o renderla possibile», dopo avere confermato che la prestazione prevalente sociosanitaria, socioassistenziale o educativa e assoggettata all'aliquota ridotta di cui al numero 41-bis) della tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 – successivamente abrogata – e, successivamente, trasposta al numero 1) della tabella A, parte II-bis), del

medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Nonostante questo, si sono verificate, in sede di verifiche fiscali da parte delle articolazioni territoriali dell'Agenzia delle entrate, applicazioni in contrasto, che «estrapolano», «contra ius», le varie prestazioni, considerandole come servizi autonomi ed applicando agli stessi l'aliquota ordinaria (21 per cento o 22 per cento) o intermedia (10 per cento); tale interpretazione, applicata ex post, sta pregiudicando la stabilità finanziaria, la tenuta dei conti di numerose imprese del terzo settore, che non possono addebitare ora per allora tale maggiore IVA ai propri clienti, mettendo a rischio un intero settore che impiega circa 380.000 addetti, e presta servizi a circa 7.000.000 di soggetti destinati a perdere il servizio assistenziale.

Per questo, si presenta questo disegno di legge che, in coerenza con la norma e l'interpretazione resa in Commissione finanze del Senato in risposta alla richiamata interrogazione, tende a chiarire che le prestazioni di questi servizi globali si intendono da sempre assoggettate e sono assoggettate all'aliquota della prestazione prevalente, che ha incontestabilmente l'aliquota ridotta, prima al 4 per cento e successivamente, dal 1º gennaio 2016, al 5 per cento.

Peraltro, questa linea e stata accolta dalla stessa Agenzia delle entrate relativamente ai servizi integrati per migranti (vedasi risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-11482 presentato alla Camera dei deputati nel 2017).

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni della tabella A, parte II, numero 41-bis), e parte II-bis, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che le aliquote ivi previste si applicano a tutte le prestazioni ricomprese nelle convenzioni, concessioni ed appalti globali di servizi socio-sanitari, socioassistenziali ed educativi per la gestione di strutture residenziali o semiresidenziali nonché per l'assistenza domiciliare per soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di asili nido e scuole materne, laddove rese dalla cooperativa sociale, o consorzio di cooperative sociali, anche tramite subappalti, ove ammessi dai documenti di gara e autorizzati.